



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE
Ufficio Studi e Formazione
Ufficio Studi

CIRCOLARE N. 117
Informativa

OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza.

Leggi speciali. Immigrazione.

D.L.vo 29 ottobre 2016, n. 203 recante “Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualita' di lavoratori stagionali”.⁽¹⁾

Integrazione alla Circolare n. 159/98.

Le disposizioni di cui al provvedimento in oggetto, adottato in attuazione della Direttiva 2014/36/UE, modificano la normativa in tema di immigrazione relativamente all'ingresso e al soggiorno per motivi di lavoro stagionale. Il provvedimento **entra in vigore il 24 novembre 2016** ed è reperibile all'indirizzo <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/9/16G00217/sg>.

In particolare, allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale è rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale fino a tre annualità. Il predetto permesso di soggiorno è revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel territorio nazionale.

Inoltre il datore di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono presentare richiesta nominativa allo Sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza. Lo sportello rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

Se il datore di lavoro fornisce l'alloggio, deve esibire un titolo idoneo a provarne l'effettiva disponibilità, nel quale sono specificate le condizioni a cui l'alloggio è fornito, nonché l'idoneità alloggiativa. L'eventuale canone di locazione, che deve essere in linea con la qualità dell'alloggio e la retribuzione del lavoratore non può essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore.

Il nulla osta al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero deve essere unico, su richiesta, anche cumulativa, presentata contestualmente, ed è rilasciato a ciascuno di essi.

Se lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi venti giorni, non comunica al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta allorché la stessa riguardi uno straniero già autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti presso lo stesso datore di lavoro richiedente e, congiuntamente, detto lavoratore sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro rispettando le condizioni di cui al precedente permesso di soggiorno..

(1) G.U. n. 262 del 9 novembre 2016, vigente dal 24 novembre 2016.

Il nulla osta al lavoro stagionale, che autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi, si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza.

Il lavoratore stagionale, già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ha diritto di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Il nulla osta al lavoro stagionale può essere rifiutato ovvero può essere revocato, nel caso sia stato rilasciato, quando:

- il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;
- l'impresa del datore di lavoro è stata liquidata per insolvenza o non è svolta alcuna attività economica;
- il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
- nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della richiesta di assunzione dello straniero, il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti al fine di creare un posto vacante che lo stesso datore di lavoro cerca di coprire mediante la richiesta di assunzione.

Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero è revocato, nel caso sia stato rilasciato, quando:

- è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;
- risulta che lo straniero non soddisfacesse o non soddisfi più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal testo unico, ovvero qualora soggiorni per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta medesimo.

ML/RB

Addi, 14-11-2016



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ivo BERTI
(firmato in originale)